

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4170 Anno 2020

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 19/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 25488-2018 proposto da:

SCALTRITI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato GIORGIO PAGLIANI;

- *ricorrente* -


contro

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA
NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ROLFO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO
MOROTTI, MATTEO PANNI;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 2573/23/2018 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 05/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.





FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2573/23/2018, depositata il 5.6.2018 non notificata, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello del Comune di Manerba del Garda su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu e Tasi per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 sul presupposto che l'immobile posseduto da Scaltriti Liliana non potesse ritenersi abitazione principale ai fini dell'esenzione.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo.

Il Comune di Manerba del Garda si è costituito con controricorso.

Con il motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art 13 comma 2 DL 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c per non essere stata riconosciuta l'esenzione sulla casa principale disgiuntamente aai coniugi.

Il motivo non è fondato.

È incontestato che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune e goda della esenzione prevista per la casa principale.

L'art. 13, comma 2, del citato d.l. n. 201/2011, per quanto qui rileva, statuisce che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore



ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.

Ai sensi dell'art 8 comma II del d.lvo 504/1992, così come modificato dell'art. 1, comma 173, lett. b) della l. n. 296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 perché possa farsi luogo alla detrazione d'imposta occorre che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo «intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Si precisa nell'ultimo periodo dell'art. 8 del citato decreto n. 504/1992 che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente [...] e i suoi familiari dimorano abitualmente».

L'interpretazione che di tale norma ne ha dato Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389 è la seguente << in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari». Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità con due recenti pronunce (cfr. Cass.nr 15444/2017 e nr 13062/2017). Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Manerba del Garda mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva

residenza e dimora abituale in altro Comune ma aveva usufruito in tale Comune dell'agevolazione in materia di ICI.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €800,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.11.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco

